

DIRETTIVE SULL'INFORMAZIONE E SULLA COMUNICAZIONE della Repubblica e Cantone Ticino del 21 ottobre 2020

Indice

	Pagina
1. Scopo	1
2. Campo di applicazione	1
3. Principi	2
4. Obiettivi	3
5. Destinatari	4
6. Attori e ruoli	4
7. Strumenti	5
8. Aspetti organizzativi	8
9. Norme di riferimento	10
10. Disposizioni finali	11

1 Scopo

La Costituzione e altri atti normativi del Cantone sanciscono l'obbligo per le autorità di informare adeguatamente la popolazione. La Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) ribadisce questo principio e lo precisa con norme che prescrivono di informare in maniera adeguata, chiara e rapida, ove sussista un interesse generale e non vi si oppongano interessi pubblici e privati preponderanti (informazione attiva). Inoltre la LIT garantisce ad ogni persona il diritto di accedere ai documenti ufficiali (informazione passiva).

La comunicazione assume particolare importanza per garantire la libera formazione dell'opinione pubblica, aumentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e favorire la loro partecipazione alla vita pubblica.

Il Consiglio di Stato informa attivamente garantendo la parità di trattamento dei media e tenendo conto delle loro esigenze: la comunicazione dell'Amministrazione è gestita dalla Cancelleria dello Stato e dai Dipartimenti.

Le presenti direttive stabiliscono principi e obiettivi per la comunicazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione, individuano produttori e destinatari dell'informazione delle autorità, indicandone strumenti e forme così come le modalità di controllo.

2 Campo di applicazione

Queste direttive sono vincolanti per il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale. La Magistratura, la Polizia cantonale e il Gran Consiglio applicano direttive proprie, nel rispetto dell'identità visiva dell'Amministrazione. Gli enti parastatali applicano direttive proprie.

La comunicazione in caso di crisi non è oggetto delle presenti direttive, essendo disciplinata dalla Legge sulla protezione della popolazione del 26 febbraio 2007 e dal Regolamento sulla protezione della popolazione del 18 ottobre 2017. In caso di situazioni particolari, il Consiglio di Stato emana delle disposizioni specifiche, limitate nel tempo, per la gestione dell'informazione e della comunicazione.

3 Principi

L'esigenza di informare riguarda ogni aspetto dell'attività del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale: in generale, la comunicazione accompagna e favorisce l'allestimento, la messa in atto e la giustificazione delle decisioni.

Le autorità si impegnano quindi ad applicare verso l'esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, tempestiva, trasparente e aperta. Attraverso il rispetto dei seguenti principi il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale mirano a costruire e a preservare nel tempo la credibilità delle istituzioni nei confronti della popolazione:

Coerente – Il principio di collegialità è definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione. In principio i membri del Consiglio di Stato devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.

Attiva – Le autorità informano spontaneamente, per rispondere al diritto del cittadino di conoscere i processi decisionali e il funzionamento dell'ente pubblico.

Tempestiva – Le autorità informano tempestivamente riguardo alle loro decisioni. Anche risultati parziali, tappe intermedie e varianti vanno rese pubbliche, su temi di pubblico interesse, non appena le circostanze lo permettano.

Trasparente – Le autorità informano in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Per principio, tutte le richieste scritte e orali dei media devono essere evase, nei limiti previsti dalle normative superiori.

Aperta – Le autorità non si limitano a esprimere unilateralmente il loro punto di vista ma promuovono il dialogo con la cittadinanza, predisponendo un calendario di incontri pubblici e manifestazioni. Compatibilmente con la politica di informazione del Consiglio di Stato, vengono sfruttate le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione.

Altri principi fondamentali che guidano la comunicazione delle autorità sono:

Collaborazione con i media – Nel rapporto con i mezzi di informazione viene sempre rispettato il principio della parità di trattamento, con la messa a disposizione di informazioni identiche e in contemporanea. In caso di eventi eccezionali, è comunque riservato il diritto di privilegiare partner in grado di soddisfare particolari esigenze tecniche. Di fronte al giornalismo d'inchiesta viene rispettato il diritto all'esclusiva, purché sull'argomento non sia già stata pianificata un'informazione ufficiale.

Monitoraggio – Gli effetti, l'efficacia della comunicazione alla cittadinanza, così come le reazioni del pubblico, vanno verificati con regolarità. Viene inoltre monitorato, nei resoconti diffusi dai media, il grado di fedeltà al messaggio originale dell'ente pubblico. Gli articoli e i servizi che gli organi di informazione dedicano all'attività del Governo e dell'Amministrazione sono messi a disposizione dei funzionari e dell'opinione pubblica e archiviati.

Identità visiva – Per quanto riguarda gli aspetti grafici e visuali della comunicazione, vengono elaborati e adattati nel tempo strumenti e modelli coerenti e uniformi per tutta l'Amministrazione, comprese Polizia e Magistratura. L'utilizzo del logo ufficiale del Cantone è sottoposto a regolamentazione e l'autorità si impegna a combattere ogni abuso.

Flussi interni – Riguardo ai temi che li concernono direttamente, i collaboratori dell'Amministrazione cantonale vengono informati prima dell'opinione pubblica. Viene favorita e promossa – fra i funzionari dirigenti e fra i funzionari abilitati a informare – la formazione continua nel settore della comunicazione.

Limitazioni – Il dovere di informazione e l'imperativo della trasparenza sono limitati dal segreto d'ufficio, dalla protezione di interessi pubblici preponderanti e di interessi privati legittimi, come pure dalla riservatezza in vista di decisioni del Consiglio di Stato. Il principio della comunicazione attiva può subire limitazioni nel caso di questioni di sicurezza pubblica o procedimenti giudiziari in corso. L'informazione su procedure pendenti è possibile se sussiste un interesse pubblico preponderante, in particolare per correggere la diffusione di informazioni non veritiere e per tranquillizzare o proteggere la popolazione.

Informazione per votazioni – In vista di una votazione, per favorire un leale e corretto processo di costruzione della volontà politica, l'informazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione è continua, trasparente, oggettiva e proporzionata. Nell'ambito di questa attività di comunicazione, il Consiglio di Stato e i Dipartimenti non impiegano denaro pubblico per acquistare spazi pubblicitari.

Linguaggio e canali – La comunicazione istituzionale dovrà mirare a essere comprensibile a un pubblico più ampio possibile, evitando – dove possibile – l'utilizzo di tecnicismi giuridici e amministrativi che rendono i testi meno accessibili. La comunicazione istituzionale dovrà anche essere diffusa su più canali in modo da adattarsi alle nuove abitudini informative della cittadinanza e da diversificare l'informazione.

4 Obiettivi

La politica di informazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione si prefigge di ottenere la costruzione e il mantenimento di un legame di fiducia e di credibilità fra istituzioni e cittadinanza. La comunicazione delle autorità deve quindi, in ogni sua forma, mirare a:

- a) garantire che ogni decisione sia nota, ricostruibile e comprensibile per la cittadinanza, riducendo in questo modo il rischio di indiscrezioni, speculazioni e false informazioni.
- b) favorire la formazione di opinioni libere e informate sulle decisioni del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione, incentivando la partecipazione attiva e informata dei cittadini alla vita pubblica.
- c) consolidare la reputazione e la credibilità del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale.
- d) suscitare interesse e attenzione per le iniziative del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione. Rinforzare la comprensione e la fiducia della popolazione verso gli enti pubblici e le loro decisioni.
- e) raggiungere il massimo numero possibile di destinatari nelle diverse fasce della popolazione, sviluppando e adattando i canali di comunicazione alle nuove abitudini informative della cittadinanza, con un registro e un linguaggio di volta in volta adeguati.
- f) promuovere la trasparenza nei rapporti con i collaboratori dell'Amministrazione cantonale e favorirne l'identificazione con il datore di lavoro.
- g) rafforzare i contatti con la Confederazione, i Cantoni e le regioni confinanti.

5 Destinatari

La popolazione è il destinatario finale e prioritario dell'informazione diramata dal Consiglio di Stato e dall'Amministrazione cantonale. Di conseguenza, vengono costantemente potenziate e migliorate – laddove possibile – le forme di contatto diretto. Ciò avviene sia attraverso l'organizzazione e la partecipazione a eventi pubblici, sia sfruttando le opportunità offerte dalle nuove forme di comunicazione digitale.

Gli elettori devono essere in grado di esprimere il loro voto al termine di un processo che abbia consentito la libera e corretta formazione di un'opinione. Il Consiglio di Stato – legittimato a fare conoscere la propria posizione, poiché è uno degli attori principali nel processo decisionale – ha il dovere generale di presentare tutte le informazioni in suo possesso, esplicitare i nessi logici, motivare il proprio parere e dialogare.

Il sistema dei media – stampa, radio, televisioni, siti internet – costituisce un referente privilegiato, ma non unico, per la comunicazione del Governo e dell'Amministrazione cantonale. Le autorità si impegnano quindi a facilitare, nella misura del possibile, il lavoro degli operatori: considerano le esigenze tecniche di ogni destinatario, forniscono risposte complete e tempestive alle domande, comunicano attivamente fornendo notizie già in un avanzato stato di elaborazione.

Le collaboratrici e i collaboratori dell'Amministrazione cantonale sono gli ambasciatori delle autorità e ne esprimono l'identità grazie al rapporto diretto con i cittadini. Il Consiglio di Stato promuove una gestione trasparente, completa e accurata della comunicazione verso il proprio personale. I collaboratori vengono informati in modo tempestivo e diretto, con modalità semplici e chiare, sfruttando al meglio tutti i canali di informazione e comunicazione a disposizione.

Il Gran Consiglio viene informato sulle attività del Governo e dell'Amministrazione cantonale secondo le disposizioni di legge.

Altri partner – come Confederazione, Cantoni, Comuni, partiti politici e associazioni, enti e persone coinvolte in procedure di consultazione – vengono informati sulle attività del Governo e dell'Amministrazione cantonale attraverso incontri e comunicazioni istituzionali, contatti personali e altre iniziative speciali.

6 Attori e ruoli

6.1 Consiglio di Stato

Per informare il pubblico sulla propria attività, il Consiglio di Stato si avvale del SIC, che lavora in stretta collaborazione con i Dipartimenti. Il Presidente del Consiglio di Stato, che dirige l'attività del Governo e lo rappresenta verso l'esterno, fa capo al SIC per tutte le attività di comunicazione, secondo le proprie necessità.

Nel rispetto del principio di collegialità – così come definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato – i Consiglieri di Stato conservano piena autonomia per quanto riguarda interviste, interventi sui media e altre forme di espressione rivolte alla popolazione, così come per l'informazione sulle attività del Dipartimento di propria competenza.

Il Consiglio di Stato può avvalersi della consulenza dei Servizi giuridici del Consiglio di Stato, in particolare del Servizio per la trasparenza, in materia di informazione attiva e passiva, e dell'Incaricato cantonale della protezione dei dati, qualora le informazioni da trasmettere includano dati personali.

6.2 Servizio dell'informazione e della comunicazione del Consiglio di Stato (SIC)

È l'organo responsabile dell'informazione al pubblico e coordina – in accordo con il Cancelliere dello Stato – la messa in opera della politica di informazione del Consiglio di Stato. Si occupa di:

- a) coordinare la comunicazione del Consiglio di Stato, in particolare in occasione delle sedute ordinarie;
- b) fornire consulenza e supporto in materia di strategia di comunicazione al Consiglio di Stato, ai Dipartimenti e all'Amministrazione cantonale;
- c) vigilare sulla qualità della comunicazione in uscita e assicurarne l'uniformità formale.
- d) provvedere all'informazione interna dell'Amministrazione cantonale;
- e) fornire assistenza nell'organizzazione delle conferenze stampa del Consiglio di Stato e dei Dipartimenti e gestire la sala stampa di Palazzo delle Orsoline;
- f) fungere da punto di riferimento per le richieste dei media per temi che riguardano il Consiglio di Stato;
- g) curare il mantenimento di buone relazioni con i media e gestire gli accreditamenti ai media a Palazzo delle Orsoline;
- h) provvedere alla Rassegna stampa per l'Amministrazione cantonale;
- i) valutare e proporre nuove forme di interazione fra la cittadinanza e le autorità cantonali;
- j) elaborare e aggiornare, in collaborazione con il Gruppo interdipartimentale per la comunicazione, le normative in materia di informazione e comunicazione.

6.3 Dipartimenti e Cancelleria dello Stato

I Dipartimenti e la Cancelleria dello Stato assicurano una regolare informazione tecnico-politica al pubblico sulle attività di propria competenza. Le Direzioni dipartimentali designano al loro interno le collaboratrici e i collaboratori abilitati a rispondere alle domande dei media, a intervenire nel dibattito pubblico e un responsabile che partecipa alle attività del Gruppo interdipartimentale per la comunicazione.

6.4 Gruppo interdipartimentale per la comunicazione

Il Gruppo è composto dai responsabili della comunicazione – oppure da una persona designata dalla Direzione dipartimentale – di ogni Dipartimento e della Cancelleria dello Stato ed è coordinato dal SIC. I suoi incontri regolari sono l'occasione per coordinare e pianificare le comunicazioni verso l'esterno, valutare le priorità di comunicazione del Governo e approfondire tematiche generali legate alla comunicazione istituzionale.

7 Strumenti

7.1 Documenti strategici del Governo

Il Consiglio di Stato elabora il proprio orientamento strategico – a breve, medio e lungo termine – e lo rende noto alla cittadinanza attraverso una serie di documenti programmatici come il Programma di Legislatura i rendiconti, e altri strumenti (come il Rapporto sugli indirizzi)

7.2 Sedute settimanali

Il SIC cura, in collaborazione con i Dipartimenti, la preparazione e la diffusione alla stampa accreditata delle comunicazioni che riguardano le decisioni di interesse pubblico scaturite dalle sedute settimanali del Governo.

La trasmissione alla stampa dei vari comunicati riguardanti la seduta – con contemporanea pubblicazione sul sito internet del Cantone – avviene in un flusso regolare e coordinato.

Nel caso di decisioni di grande impatto o di forte interesse pubblico, il Consiglio di Stato può decidere l'organizzazione di un momento informativo dedicato ai media (conferenza stampa oppure infopoint; cfr. capitolo 7.4).

7.3 Comunicati stampa

Il comunicato stampa presenta il proprio oggetto in forma strutturata, sintetica e chiara: è redatto con un linguaggio accessibile, limitando l'uso di abbreviazioni e vocaboli in lingua straniera, ed è accompagnato – laddove necessario – da una documentazione che completa le informazioni diffuse. Particolare attenzione è dedicata alla qualità del materiale fotografico, quando viene fornito.

A seconda dell'importanza del tema trattato, il comunicato stampa può indicare una o più persone di contatto alle quali i mezzi di informazione possono rivolgersi per eventuali domande, chiarimenti e interviste di dettaglio.

Il comunicato stampa – oltre ad essere inviato mediante e-mail a tutti i media accreditati, al Consiglio di Stato, alla Cancelleria dello Stato e alla Segreteria del Gran Consiglio – viene sempre pubblicato sul sito internet del Cantone.

7.4 Conferenze stampa e infopoint

Le conferenze stampa e gli infopoint possono essere indetti dal Consiglio di Stato, dai Direttori dei Dipartimenti o dal Cancelliere dello Stato. L'infopoint differisce dalla conferenza stampa per la sua brevità e per l'assenza di documentazione specifica (es. Messaggio governativo, documentazione tecnica, ecc.).

Il calendario di tutte le conferenze stampa è coordinato dal SIC, evitando di regola ogni sovrapposizione. Nel caso di incontri organizzati nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline, il SIC si occupa del coordinamento e del supporto tecnico. Tutte le conferenze stampa nella sala stampa di Palazzo delle Orsoline vengono diffuse in diretta streaming sul sito web del Cantone.

L'invito alla conferenza stampa contiene tutti i dettagli necessari ai media per giungere informati all'incontro. Di regola, la documentazione dettagliata viene consegnata ai giornalisti all'inizio dell'incontro. Può essere tuttavia preso in considerazione l'invio in anticipo del materiale, con l'indicazione «Embargo»: in tal caso, il SIC verifica il comportamento dei media e propone provvedimenti in presenza di violazioni.

L'accesso alla conferenza stampa è di regola riservato alla stampa accreditata e a invitati esterni.

Le conferenze stampa del Consiglio di Stato vengono coordinate dal SIC che ne assicura anche la conduzione, mettendo a disposizione un moderatore.

7.5 Discorsi dei Consiglieri di Stato

Le Direzioni dipartimentali provvedono, di regola, a pubblicare sulle proprie pagine web i discorsi dei Consiglieri di Stato e a informare la stampa. La pubblicazione sul sito internet www.ti.ch è riservata ai discorsi inerenti alla funzione di Consigliere di Stato.

7.6 Risposte a prese di posizione pubbliche e sollecitazioni

Di regola, il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale non danno seguito a indiscrezioni, dicerie, illazioni e lettere aperte. Se determinate circostanze spingono tuttavia l'autorità a prendere posizione, vengono applicati i principi stabiliti nelle presenti Direttive.

7.7 Sito internet www.ti.ch

La realizzazione e l'aggiornamento del sito internet del Cantone sono curati dai responsabili web dei Dipartimenti e dal Centro di Competenza web del Centro sistemi informativi (CSI) del Dipartimento delle finanze e dell'economia, che ne assicurano l'uniformità dal punto di vista tecnico e formale. Il SIC e i Dipartimenti forniscono una costante collaborazione per quanto riguarda l'elaborazione e l'aggiornamento dei contenuti. Tutti i siti dell'ente pubblico sono costantemente ottimizzati per rispondere ai criteri di accessibilità.

Tra le informazioni contenute nel sito internet del Cantone figurano in particolare:

- a) una presentazione generale del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale, dei compiti e dell'organizzazione delle singole unità;
- b) una sezione informativa dedicata al pubblico e ai media, con le ultime notizie sull'attività del Governo e dell'amministrazione;
- c) informazioni sui servizi e le prestazioni offerti ai cittadini;
- d) accesso in formato digitale a documenti legati all'attività del Governo e del Parlamento;
- e) le informazioni e l'accessibilità agli strumenti per il disbrigo di pratiche in forma elettronica, conformemente alle strategie di *e-Government* del Cantone e della Confederazione;
- f) pagine tematiche legate a progetti e iniziative di particolare importanza.

7.8 Applicazioni per dispositivi mobili

L'Amministrazione cantonale utilizza le applicazioni per dispositivi mobili quale canale di comunicazione indirizzato al singolo cittadino o a gruppi di interesse, per fornire servizi e assicurare una informazione mirata e in tempo reale sulle proprie attività di interesse pubblico.

7.9 Social media

Il Consiglio di Stato, tenuto conto dello sviluppo del settore e della tecnologia, stabilisce e aggiorna una strategia per l'Amministrazione cantonale, decidendo se creare pagine ufficiali sulle differenti reti sociali.

Per l'utilizzo individuale dei social media, alle collaboratrici e ai collaboratori è garantita la libertà di espressione, nei limiti di quanto prescritto dalla Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995: in particolare, per quanto riguarda il segreto d'ufficio e il dovere di mantenere – anche nella vita privata – un contegno corretto e dignitoso.

7.10 Eventi pubblici

Il Consiglio di Stato, la Cancelleria e le Direzioni di Dipartimento provvedono a mantenere un contatto diretto con la popolazione, predisponendo un calendario di incontri pubblici e pubblicizzandoli adeguatamente, in particolare per presentare e discutere progetti di impatto rilevante.

7.11 Stampati

Il Consiglio di Stato, la Cancelleria e le Direzioni di Dipartimento valutano autonomamente l'opportunità di produrre e distribuire pubblicazioni cartacee dedicate a temi specifici. Prima della pubblicazione, verificano il rispetto dell'identità visiva del Cantone e l'uniformità dei prodotti finali. Il CSI fornisce consulenza dal punto di vista tecnico (tipografico) e amministrativo, qualora la stampa venga commissionata a enti esterni all'Amministrazione. La Cancelleria fornisce consulenza e supporto dal punto di vista comunicativo e grafico secondo le esigenze.

7.12 Pubblicità a pagamento

L'Amministrazione cantonale può acquistare spazi o promuovere campagne pubblicitarie sui media e supporti pubblicitari, per informare la popolazione – secondo le disposizioni di legge applicabili e su riserva di quanto disposto al punto 3 «Informazione per votazioni» – su determinate procedure, decisioni, attività di interesse pubblico e campagne di sensibilizzazione.

7.13 Accesso a documenti ufficiali

L'accesso ai documenti ufficiali è gestito nel rispetto di quanto prescritto dalla LIT.

7.14 Pagine Intranet

Le pagine intranet – allestite e aggiornate tecnicamente dal Centro di Competenza Web (CCWeb), in collaborazione con il SIC – rappresentano la piattaforma di contatto diretta fra il Consiglio di Stato e i collaboratori. Oltre a contenere strumenti utili per il lavoro – informazioni, programmi, banche dati, modelli di documenti informatici – rappresentano un canale privilegiato per l'informazione interna.

7.15 Rassegna stampa

Il SIC, allestisce e diffonde a tutta l'Amministrazione una rassegna stampa che consideri gli articoli pubblicati dai principali quotidiani, portali informativi e periodici del Cantone, oltre che da una selezione di mezzi di informazione della Confederazione.

7.16 La rivista *Argomenti*

Il SIC cura la realizzazione della rivista aziendale *Argomenti*, pubblicata sui siti internet e intranet dell'Amministrazione cantonale. Il periodico propone una serie di contenuti di interesse per funzionari e docenti.

7.17 Produzioni grafiche, fotografiche e videografiche

Le produzioni grafiche, fotografiche e videografiche rappresentano uno strumento importante nella comunicazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale e migliorano l'informazione al pubblico. La produzione di tali supporti informativi segue le normative in materia di identità visiva della Repubblica e Cantone Ticino coordinate dalla Cancelleria dello Stato.

8 Aspetti organizzativi

8.1 Accreditamento dei media

I rappresentanti degli organi di informazione accessibili a un ampio pubblico, qualora si occupino regolarmente di questioni concernenti l'attività del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione cantonale, possono richiedere di essere accreditati, tramite il SIC. L'accredimento verrà concesso solo ai giornalisti di aziende che possono dimostrare, su richiesta, di contare almeno un dipendente iscritto al Registro Professionale (RP) svizzero dei media o a un albo di categoria analogo in caso di professionisti stranieri. I professionisti freelance devono essere iscritti a tale registro o albo analogo. A questo scopo, il SIC prepara e mantiene aggiornato un elenco dei mezzi di comunicazione accreditati, che comprende anche le agenzie stampa e i fotografi.

I media accreditati acquisiscono il diritto di:

- a) essere invitati a tutte le manifestazioni ufficiali dello Stato alle quali siano ammessi gli organi di informazione;
- b) essere invitati alle conferenze stampa e agli incontri informativi indetti dal Consiglio di Stato, dai Dipartimenti e dalla Cancelleria dello Stato;

- c) ricevere la documentazione pubblicata dallo Stato;
- d) ottenere informazioni in modo diretto rivolgendosi al Consiglio di Stato, ai Direttori dei Dipartimenti e ai funzionari abilitati a rilasciare informazioni.

8.2 Collaboratrici e collaboratori abilitati a fornire informazioni

Le Direzioni dipartimentali per i propri Dipartimenti e il Cancelliere dello Stato per la Cancelleria dello Stato definiscono le collaboratrici e i collaboratori abilitati ad occuparsi dei rapporti con gli organi di informazione, in particolare a:

- a) rispondere a domande e fornire indicazioni;
- b) rilasciare interviste;
- c) partecipare a trasmissioni televisive, radiofoniche e altri eventi pubblici.

Di fronte a una richiesta di informazioni o all'invito a una trasmissione o evento pubblico, le collaboratrici e i collaboratori informano in ogni caso la Direzione del proprio Dipartimento, che – se necessario – fornisce indicazioni. Nel rispondere e nell'intervenire, le persone abilitate devono limitarsi a discutere gli aspetti tecnico-scientifici dei settori di loro competenza: va evitata qualsiasi valutazione di natura politica. Se invitati o intenzionati a intervenire a titolo personale su media esterni all'Amministrazione cantonale, devono interpellare preventivamente le rispettive Direzioni.

Le Direzioni di Dipartimento informano tempestivamente il SIC in presenza di sollecitazioni dei media su tematiche di particolare impatto o importanza, per garantire un efficace coordinamento del flusso informativo.

Su riserva di quanto indicato al punto 3 («Limitazioni»), quando le richieste dei media riguardano atti parlamentari non ancora evasi dal collegio governativo, le opinioni espresse dalle collaboratrici e dai collaboratori o dai singoli Consiglieri di Stato devono essere generiche e improntate alla prudenza, per non recare pregiudizio in alcun modo a quella che sarà poi la risposta ufficiale del Consiglio di Stato. In caso di dubbio sulla natura delle informazioni richieste dai media – in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali – occorre interpellare i Servizi giuridici del Consiglio di Stato.

8.3 Diritto a realizzare fotografie e video all'interno dell'Amministrazione cantonale

Le riprese video o fotografiche effettuate all'interno dell'Amministrazione – se non direttamente correlate a interviste nei Dipartimenti – devono essere preventivamente autorizzate dalla Cancelleria dello Stato. Qualora le immagini raffigurino anche personale dell'Amministrazione, l'operatore dei media è tenuto a informare ogni funzionario e richiedere la sua autorizzazione a essere filmato o fotografato. In generale ai media è vietato l'accesso al piano istituzionale di Palazzo delle Orsoline. Durante le proprie sedute il Consiglio di Stato può tuttavia concedere alla stampa accreditata l'accesso al piano istituzionale e alla sala del Governo, unicamente per brevi riprese video e fotografiche, prima dell'inizio o al termine della seduta. Una analoga deroga può essere adottata per le sedute delle Commissioni, con l'accordo preventivo del Presidente e del Cancelliere dello Stato.

Ogni richiesta di autorizzazione, nei termini di cui al primo capoverso, va inoltrata per e-mail o effettuata telefonicamente al SIC, nelle 24 ore precedenti le sedute. In ogni caso, l'autorizzazione di accesso al piano istituzionale per riprese video e fotografiche può essere negata dal Consiglio di Stato in presenza di interessi preponderanti.

Per fare fronte alle proprie esigenze in caso di eventi particolari, il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale possono designare – attraverso una regolare procedura di selezione – un fotografo esterno.

8.4 Sala stampa e strutture a disposizione dei media

La sala stampa al piano terreno di Palazzo delle Orsoline è gestita dalla Cancelleria dello Stato, tramite il SIC, che si occupa di pianificarne l'uso e assicurare la presenza di personale per i supporti tecnici necessari.

9 Norme di riferimento

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino **(del 14 dicembre 1997)**

- Art. 34** ¹Le autorità provvedono a informare i cittadini sugli oggetti in votazione.
- Art. 56** Ogni autorità informa adeguatamente sulla propria attività. Non devono essere lesi interessi pubblici o privati preponderanti.
- Art. 65** ²[Il Consiglio di Stato] dirige collegialmente gli affari cantonali in base alle competenze previste dalla Costituzione e dalle leggi.

Regolamento sull'organizzazione del Consiglio di Stato e dell'Amministrazione **(del 26 aprile 2001)**

- Art. 4** Il Consiglio di Stato informa il pubblico sulle sue decisioni, nella misura in cui queste informazioni rispondano a un interesse generale e non vi si oppongano importanti interessi pubblici o privati degni di particolare protezione.
- Art. 6** ³In principio [i membri del Consiglio di Stato] devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.
- Art. 24** h) [Il Cancelliere] assicura il coordinamento dell'informazione interna tra il Consiglio di Stato e i Dipartimenti e quella esterna.

Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato **(del 17 dicembre 2002)**

- Art. 57** ¹I rappresentanti della stampa assistono alle deliberazioni dalla tribuna loro riservata.
²L'accesso a questa tribuna è riservato alle persone autorizzate dalla segreteria [del Gran Consiglio].
³Le riprese televisive e radiofoniche sono disciplinate dall'Ufficio presidenziale
- Art. 167** I contatti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, per il tramite della segreteria [del Gran Consiglio] e, per oggetti di competenza delle singole Commissioni, dai Presidenti delle stesse.

Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato **(del 15 marzo 2011)**

- Art. 5** ¹Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.
²L'informazione deve essere adeguata, chiara e rapida.
³Le autorità comunicano le loro informazioni attraverso i media, rispettando il principio della parità di trattamento.
⁴Le informazioni di interesse generale o ritenute importanti vengono diffuse tramite le pagine internet [delle autorità].
- Art. 7** ¹Le autorità (...) designano un responsabile dell'informazione.
²Il responsabile assicura in particolare la necessaria e tempestiva collaborazione ai rappresentanti dei media.

Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato **(del 5 settembre 2012)**

- Art. 4** ¹Riservato il diritto speciale, le autorità informano la popolazione e i media nelle modalità seguenti:
- pubblicano su internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella loro sfera di competenza;
 - mettono a disposizione ulteriori informazioni che agevolano la ricerca di documenti, sempre che questo non comporti un dispendio sproporzionato;
- ²L'autorità competente pubblica al più presto su internet i documenti ufficiali d'interesse generale o ritenuti importanti se:
- ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e
 - la pubblicazione su internet non è contraria ad alcuna disposizione legale.
- Art. 5** Le autorità definiscono le modalità di diffusione dell'informazione della popolazione e dei media mediante comunicati e conferenze stampa e altri strumenti di divulgazione.

10 Disposizioni finali

Le presenti Direttive abrogano quelle approvate con risoluzione governativa n. 4755 del 17 settembre 2013 ed entrano in vigore immediatamente.

Vengono pubblicate sui siti internet e intranet ([Documenti/Risoluzioni e direttive/Organizzazioni e varie](#)) e distribuite ai media.

Ratificate con risoluzione governativa n. 5787 dell'11 novembre 2020